

AUDIZIONE IN PARLAMENTO DEL 6 NOVEMBRE

Presidente Regione Abruzzo dott. Marco Marsilio

Vice Commissario Ricostruzione Sisma 2016

RIEPILOGO EMENDAMENTI

- PROPOSTA EMENDATIVA N. 1: eliminazione dell'obbligo di affidamento degli incarichi di progettazione al livello esecutivo (cfr. motivazione allegata all'emendamento n. 1).
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 2: estensione della durata dei contratti del personale in servizio presso l'U.S.R. (da 24 a 36 mesi). Si segnala al riguardo il differente trattamento di cui gode il personale a vario titolo coinvolto nel processo di ricostruzione. Il personale assunto presso i comuni del cratere sismico ha un contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi (cfr. art. 50-bis, comma 3-bis, D.L. 189/2016), mentre quello assunto presso gli uffici speciali ha un contratto di 24 mesi. Si evidenzia, altresì, che il personale degli U.S.R. è stato assunto in occasione della costituzione degli uffici, avvenuta nei primi mesi del 2017. Pertanto, tali contratti andranno in scadenza nei primi mesi del 2020, con inevitabili ripercussioni sul funzionamento degli U.S.R.
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 3: a) avvalimento di società *in house* regionale;
b) ripartizione tra le regioni delle risorse previste dall'art. 3 del D.L. 189/2016 (personale e spese di funzionamento degli U.S.R.) in base ai danni subiti desumibili dalle schede di rilievo del danno degli edifici censiti e non in base agli accordi politici assunti in sede di Cabina di Coordinamento. La ripartizione dei fondi dovrebbe avvenire in base a criteri oggettivi e non a scelte politiche.
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 4: differimento al 31.12.2020 del termine per il ripristino degli immobili di proprietà pubblica mediante miglioramento sismico. Il termine è scaduto il 31.12.2018 e molti lavori sono in corso, altri ancora non iniziano. Il differimento del termine consente inoltre di recuperare l'intero patrimonio di edilizia residenziale di proprietà pubblica mediante interventi di miglioramento sismico, anche in presenza di danni di tipo lieve.
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 5: a) definizione dei criteri di remuneratività della centrale unica di committenza. Ad oggi tali criteri sono rimessi all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico. L'emendamento rimette invece in capo al Commissario Straordinario per la Ricostruzione l'emanazione dei suddetti criteri, con tempi decisamente più veloci.
b) assunzione di personale per le centrali uniche di committenza in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.

- PROPOSTA EMENDATIVA N. 6: aumento del personale previsto dal decreto "Sbloccacantieri" (D.L. 32/2019) a favore del processo di ricostruzione (da 200 unità a 300 unità ad invarianza di spesa).
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 7: ripartizione tra le regioni delle risorse previste dall'art. 50-bis del D.L. 189/2016 (personale dei comuni) in base ai danni subiti desumibili dalle schede di rilievo del danno degli edifici censiti. Stessa proposta inserita alla lett. b) dell'emendamento n. 2. In questo caso le spese riguardano quelle del personale presso i comuni (l'emendamento n. 2 riguarda il personale degli U.S.R.).
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 8: estensione ai comuni fuori cratere della disciplina prevista a favore dei comuni del cratere per la sanatoria delle lievi difformità edilizie.
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 9: eliminazione del limite dei 30.000 abitanti previsto dall'art. 23, comma 1-bis, del D.L. 189/2016
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 10: Programma RESTART per sisma 2016.
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 11: chiarimenti circa l'entrata in vigore della legge 183/2011 al fine di consentire l'applicazione del *Temporary Framework* (Quadro temporaneo dell'Unione europea per le misure di aiuto di Stato) con *de minimis* a € 500.000 a favore delle imprese coinvolte dalla Decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali, e dunque incompatibili con il mercato interno, gli aiuti di stato concessi a seguito del sisma del 2009. La retrodatazione dell'entrata in vigore della legge 183/2011 consente l'applicazione del regime transitorio scaduto il 31.12.2011. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. L'emendamento ne retrodata l'entrata in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 4 novembre 2011.
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 12: recupero di somme non spese nell'ambito dell'Accordo di Programma Abruzzo 2015 sottoscritto dalla regione Abruzzo e il Ministero dello sviluppo economico (si tratta di una misura compensativa in ragione del fatto che gli articoli 5 (Resto al Sud) e 9 (incentivi alle imprese agricole) riguardano esclusivamente i territori delle altre regioni coinvolte dai sismi. La Regione Abruzzo è già inserita nel perimetro geografico e giuridico delle richiamate misure incentivanti.
- PROPOSTA EMENDATIVA N. 13: estensione dei benefici previsti dall'art. 9 del D.L. 123/2019 alle imprese boschive (ad oggi la norma riguarda solo le imprese agricole). L'estensione si rende necessaria poiché i territori colpiti dai sismi sono prevalentemente montani in cui sono presenti numerose attività artigianali boschive. L'estensione alle imprese boschive consente l'utilizzo della norma anche a favore dei territori della Regione Abruzzo colpiti dai sismi. L'attuale formulazione, come accennato sopra (emendamento 11) riguarda solo le altre regioni.

EMENDAMENTO N. 1

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 1

Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

<<ART. 1-bis (Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. Al comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole *“Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.”* sono soppresse.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La disposizione normativa che si intende emendare (art. 2, comma 2-bis, D.L. 189/2016) impone una progettazione **di tipo esecutivo** e cita il comma 4 dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 il quale, invero, non impone uno specifico livello di progettazione. Esso, infatti, prevede che: *“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”*. L'attuale norma contenuta nel Codice degli Appalti prevede dunque una facoltà e non un obbligo.

L'attuale previsione del comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, inoltre, si pone in contrasto con quanto previsto dal successivo comma 3-bis dell'art. 14 del richiamato D.L. 189/2016, il quale prevede una procedura speditiva per la realizzazione del piano degli interventi di edilizia scolastica. Tale procedura speditiva prevede che l'invito agli operatori economici avvenga *“sulla base del **progetto definitivo**”* e non *“esecutivo”*. A norma del successivo comma 3-bis.1, la procedura speditiva di cui al richiamato comma 3-bis, è utilizzabile anche per la realizzazione degli interventi definiti di *“importanza essenziale”* (tutte le OO.PP. inserite nei piani stralcio del Commissario), fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016.

L'emendamento proposto consente dunque di utilizzare la procedura speditiva per la quale è previsto il conferimento dell'incarico ai professionisti al livello **DEFINITIVO** e non **ESECUTIVO**.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 2

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 1

Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

<<ART. 1-bis (Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. Al comma 1, sesto periodo, dell’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “*con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni*” sono sostituite con le seguenti: “*con forme contrattuali flessibili ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea*” e le parole “*di tipo tecnico-ingegneristico*” sono sostituite con le seguenti: “*di tipo tecnico o amministrativo-contabile*”>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La modifica si rende necessaria per garantire assunzioni flessibili anche mediante l'utilizzo delle risorse previste dal sesto periodo del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 189/2016, al pari di quelle di cui al quarto periodo del medesimo comma. Il richiamo alla normativa europea consente invece l'estensione dei contratti a tempo determinato fino al limite temporale dei 36 mesi, al pari di quelli previsti a supporto dei comuni dei crateri sismici dall'art. 50-bis. La sostituzione delle parole "di tipo tecnico-ingegneristico" con le parole "di tipo tecnico o amministrativo-contabile" mira invece a consentire l'assunzione anche di geometri, architetti e contabili, e non solo di ingegneri. Anche in questo caso la modifica è mutuata da quanto già previsto dall'art. 50-bis per il personale a supporto dei comuni.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 3

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 1

Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

<<ART. 1-bis (Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

“1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l’Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all’esecuzione delle attività tecniche ed amministrative.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.”>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La modifica relativa alla lettera a), mira a consentire, mediante l'utilizzo della convenzione e ad invarianza di spesa, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sisma 2016 anche personale proprio delle società *in house* delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'Ufficio Speciale per la ricostruzione. Il reclutamento mediante società *in house* è decisamente più speditivo di quello ordinariamente previsto mediante selezione a tempo determinato, inoltre consente una maggiore flessibilità di impiego in relazione ai carichi pendenti.

La modifica relativa alla lettera b), mira ad inserire un elemento oggettivo di valutazione per la ripartizione del personale previsto dalla norma.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 4

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 2

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a-bis), le parole “*entro il 31 dicembre 2018*” sono sostituite con le seguenti: “*entro il 31 dicembre 2020*”;
- b) al comma 3-ter, le parole “*entro il 31 dicembre 2018*” sono sostituite con le seguenti: “*entro il 31 dicembre 2020*”>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La modifica si rende necessaria per prorogare i termini entro i quali devono essere ripristinati gli edifici di edilizia popolare, i cui lavori sono in molti casi ancora in corso.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 5

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 2

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (*Modifiche all’articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*).

1. All’articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 le parole “, *determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,*” sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: “*Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l’effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.*”;
- b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all’articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.*”>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

Con riguardo alla lettera a), la modifica si rende necessaria per assicurare la concreta remuneratività delle attività delle centrali uniche di committenza attraverso la previsione che sia il Commissario Straordinario a definirne gli importi con propria ordinanza anziché attendere l'adozione di un decreto ministeriale ad oggi non ancora intervenuta.

Relativamente alla lettera b), la modifica si rende necessaria per potenziare la struttura delle centrali uniche di committenza attraverso l'utilizzo delle risorse già individuate dalla norma.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 6

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 2

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All’articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “*per gli anni 2019 e 2020*” sono sostituite con le seguenti: “*per l’anno 2020*”, le parole “*fino a 200 unità*” sono sostituite con le seguenti: “*fino a 300 unità*” e le parole da: “*4,150 milioni di euro*” fino a: “*l’anno 2020*” sono sostituite con le seguenti: “*12,450 milioni di euro per l’anno 2020*”>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La modifica si rende necessaria per garantire un numero adeguato di unità personale ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del D.L. 189/2016 (pari a 139 comuni) per far fronte agli incombenti amministrativi legati alle previsioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.L. 32/2019. In base a tale norma, infatti, sono state delegate ai comuni del cratere sismico le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti relativamente agli edifici inagibili con esito "B" e "C", nonché "E" ma limitatamente al livello operativo L4 (demolizione e ricostruzione).

Non essendo ancora intervenuta l'ordinanza del Commissario straordinario attuativa delle previsioni della norma, si può ritenere che le assunzioni per l'anno 2019 non siano più possibili. Anche laddove intervenisse la richiamata ordinanza in tempi ragionevolmente brevi, la somma messa a disposizione per il 2019 non verrebbe comunque impegnata stante l'obbligo di selezionare il personale previsto mediante procedure di evidenza pubblica. Pertanto, si propone di utilizzare la dotazione finanziaria prevista per il 2019 a sostegno di maggiori assunzioni sul 2010 che passerebbero da 200 unità per 18 mesi, a 300 unità per 12 mesi, anche al fine di non perdere le risorse stanziare.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 7

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 2

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

<<ART. 2-bis (Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è aggiunto il seguente: “3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.”>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La modifica mira ad inserire un elemento oggettivo di valutazione per la ripartizione del personale previsto dalla norma.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 8

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 3

Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

<<ART. 3-bis (Modifiche all’articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55).

1. All’articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole “*nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al*” sono sostituite con le seguenti: “*nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del*”.>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La modifica si rende necessaria per estendere anche agli edifici esterni al perimetro geografico delimitato dagli allegati al D.L. 189/2016, ma che siano stati comunque distrutti o danneggiati dai sismi, la disciplina relativa alla sanatoria delle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli stessi.

La modifica è finalizzata ad evitare che ci sia una differente disciplina per medesimi casi, indifferentemente dal luogo. L'attuale norma consente di presentare la domanda di sanatoria contestualmente alla richiesta di contributo per i soli comuni del cratere. Nei comuni fuori cratere, le pratiche di ricostruzione relative ad edifici che abbiano lievi difformità edilizie si trovano in una situazione di stallo, poiché per presentare la domanda di contributo i proprietari devono necessariamente prima sanare la lieve difformità edilizia. Tuttavia, per sanare l'abuso occorre ripristinare l'agibilità dell'edificio e dunque realizzare anche i lavori legati ai danni del sisma, senza averne l'autorizzazione.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 9

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 6

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<ART. 6 (*Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma*).

1. All’articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da “*con popolazione*” a “*allegato 1*” sono sostituite con le seguenti: “*inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis*”.>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

L'emendamento è finalizzato a consentire a tutti i comuni colpiti dai sismi ed inseriti negli elenchi allegati al decreto-legge 189/2016, di accedere alle risorse messe a disposizione della norma per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali. Ad oggi la norma consente l'accesso al contributo solo a favore dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 10

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 6

Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

<<ART. 6-bis (*Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma*).

1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

- a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- e) azioni di sostegno per l’accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all’interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.>>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

L'emendamento è finalizzato all'avvio di un programma di sviluppo locale sul modello introdotto per i territori colpiti dal sisma del 2009 dall'art. 11, comma 12, del D.L. n. 78/2015.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del programma - nel limite di 50 milioni di euro per le annualità 2020 e 2021 – ci si avvale delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

EMENDAMENTO N. 11

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 9

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (*Modifiche agli articoli 33 e 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183*).

1. Al comma 28 dell’articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale”*.

2. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito con il seguente: *“1. Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 28, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.”>>.*

MOTIVAZIONE

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

A seguito delle modifiche sull'entrata in vigore delle disposizioni menzionate, aventi entrambe efficacia retroattiva, e tenuto conto dell'obbligo al recupero che la Commissione ha imposto allo Stato membro secondo i principi stabiliti al punto (157) della stessa Decisione di recupero del 14 agosto 2015, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, è autorizzato a provvedere al recupero (157) « (...) *solo degli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di cui al considerando 109, fatti salvi (...) i casi in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile (...)*».

All'epoca della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 183/2011 (GURI 14 novembre 2011, n. 265, S.O) il *de minimis* applicabile era quello di cui alla Comunicazione della Commissione (2011/C 6/05) dell'11 gennaio 2011 (Applicabile ai sensi del paragrafo 5 *Disposizioni finali* dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) che prevedeva un massimale di *aiuto compatibile di importo limitato* pari a euro 500.000,00 come autorizzato internamente dalla Direttiva di Stato di cui al DPCM 23-12-2010 (*Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria»*.) (pubblicata nella GURI 18 gennaio 2011, n. 13).

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 12

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 9

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

<<ART. 9-bis (Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico).

1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del “Programma Abruzzo 2015” assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l’avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.>>.

MOTIVAZIONE.

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La notevole risposta agli Avvisi di cui all'articolo 20 del D.L. 189/2016, avviati contemporaneamente dalle quattro Regioni, ha fatto emergere una grande vitalità da parte degli imprenditori nel voler comunque investire per dare un nuovo impulso al comparto manifatturiero e turistico ricettivo e quindi far ripartire i territori colpiti dal sisma.

Pertanto, si ritiene opportuno proseguire nel dare una risposta concreta a tutte queste manifestazioni di interesse per gli investimenti produttivi, concedendo aiuti concreti sia per chi propone investimenti di piccolo calibro, ma comunque importanti per il tessuto locale, sia per chi propone grandi investimenti – come i Contratti di Sviluppo – i quali però, per essere ammessi alla concessione del beneficio, in questo momento, necessitano del cofinanziamento regionale in una procedura chiamata “fast track”, introdotta da poco da MISE e volta a non bloccare investimenti importanti in quelle regioni italiane che sono disposte ad investire risorse proprie per l'attuazione di quei progetti.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO N. 13

C. 2211

“Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”

ARTICOLO 9

All’articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le imprese di cui al comma 1 che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nel settore boschivo. Tali imprese devono essere in possesso del seguente requisito: siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.”.

MOTIVAZIONE.

L'emendamento è stato proposto dal Dr. Vincenzo Rivera, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 per la Regione Abruzzo.

La modifica mira ad estendere le agevolazioni ad oggi previste per il solo settore agricolo anche a quello boschivo, in considerazione del fatto che buona parte dei comuni colpiti dai sismi sono localizzati ad un'altitudine superiore a 800 metri s.l.m. e sono caratterizzati da vaste estensioni boschive.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.